

Roma, 10 novembre 2004

**Circolare n. 112/2004**

**Oggetto: Dogane - Procedure semplificate - Circolare n.61/D del 22.10.2004.**

Con la circolare indicata in oggetto l'Agencia delle Dogane ha illustrato le ultime modifiche apportate alla disciplina delle procedure semplificate (Provvedimento 3.8.3004).

Com'è noto, la novità sostanziale di quel provvedimento riguarda la soppressione della definizione puntuale di *infrazione reiterata* che comporta il diniego o la revoca dell'autorizzazione alle procedure semplificate: la modifica era stata sollecitata in particolare dalle imprese che trattano prodotti petroliferi per le quali quella definizione puntuale (aver commesso oltre tre violazioni superiori a 2 mila euro ciascuna nell'arco di un triennio) risultava penalizzante tenuto conto dei volumi di accise contabilizzate da quelle imprese.

Alla definizione puntuale di infrazione reiterata è stata quindi sostituita una definizione generica (aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale che per loro natura o entità compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale) che, come sottolineato nella circolare in oggetto, dovrebbe consentire agli uffici doganali di valutare le violazioni degli operatori economici interessati alla luce delle caratteristiche dell'azienda, in particolare alla tipologia delle merci movimentate e alla frequenza delle operazioni doganali svolte. Peraltro il rischio è ora che i vari direttori doganali adottino criteri discrezionali difformi a livello territoriale.

Circa il verificarsi dell'ipotesi di "abuso", che in base alla nuova disciplina comporta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione alle procedure semplificate, la circolare fornisce alcuni esempi:

- una costante non corretta tenuta delle scritture contabili espressamente previste per le procedure semplificate,
- una persistente negligenza nel preavvertire l'ufficio di controllo delle operazioni che si intende effettuare,
- il frequente verificarsi della mancanza della merce preavvertita nei magazzini autorizzati con conseguente impossibilità da parte dei controllori di effettuare i previsti controlli fisici sulla merce.

L'Agencia ha inoltre rammentato gli istituti già previsti dalla previgente disciplina sulle procedure semplificate quali il *richiamo formale* (una segnalazione scritta da parte degli uffici circa irregolarità lievi), la *rinuncia* (la comunicazione con la quale l'interessato comunica che non intende più utilizzare le procedure semplificate) e la *decadenza* (la perdita dell'autorizzazione per il suo mancato utilizzo per oltre un anno).

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 90/2004  
Allegato uno  
D/d

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

**AGENZIA DELLE DOGANE**  
**CIRCOLARE N. 61/D**  
**Protocollo: 5831 del 22.10.2004**

**OGGETTO: Determinazione 3 agosto 2004 del Direttore dell'Agencia delle Dogane - Modifiche al decreto 7 dicembre 2000 recante "Autorizzazioni e modalità delle procedure semplificate".**

**I - Premessa**

Con la Determinazione 3 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 2004 sono state apportate alcune modifiche al Decreto 7 dicembre 2000, concernente le autorizzazioni e le modalità delle procedure semplificate di cui all'articolo 76 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, e adeguati alle nuove disposizioni i relativi modelli di istanza e di autorizzazione.

Si procede, pertanto, alla illustrazione delle modifiche apportate in relazione ai singoli articoli della Determinazione in questione nonché ad ulteriori precisazioni che si rendono necessarie in materia di procedure semplificate. E' tralasciata l'illustrazione degli articoli ove è previsto unicamente l'adeguamento dei riferimenti agli uffici doganali in conseguenza della nuova struttura organizzativa dell'Agencia delle Dogane.

## **II - Modifiche al Decreto 7 dicembre 2000**

L'articolo 1 della Determinazione apporta alcune modifiche all'articolo 1 del Decreto 7 dicembre 2000. Viene modificato il comma 2 dell'articolo 1 del citato Decreto relativamente all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alle procedure semplificate particolari per il regime del transito comunitario di cui all'articolo 76, paragrafo 4 del citato Reg. (CEE) 2913/1992.

Viene, infatti, previsto che le predette autorizzazioni sono rilasciate:

- per il transito interno, dal Direttore della Circonscrizione doganale o dell'Ufficio delle Dogane;
- per il transito esterno, dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane, competenti per il luogo ove ha sede legale l'operatore anziché per il luogo ove lo stesso ha la sede operativa, allineando in tal modo le modalità di rilascio per le procedure semplificate di transito a quelle di domiciliazione.

Viene inoltre previsto che, in caso di richiesta contestuale di transito esterno ed interno, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Direttore Regionale competente per il luogo ove ha sede legale l'operatore. Ciò di fatto significa che l'autorizzazione alla procedura semplificata particolare per il transito comunitario esterno assorbe quella per il transito comunitario interno.

Si coglie l'occasione per ribadire che la procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, lett. c) del citato regolamento comunitario e la procedura semplificata di transito di cui all'art. 76, p. 4 costituiscono semplificazioni distinte e separate le quali consentono, nel primo caso, di acquisire lo status di soggetto domiciliatario, nel secondo caso di speditore/destinatario autorizzato.

Qualora un soggetto intenda avvalersi di entrambe le semplificazioni (procedura domiciliata e procedura semplificata particolare per il transito), presentando istanza in tal senso alla Direzione Regionale presso cui ha sede legale secondo lo schema di cui all'allegato "C" della Determinazione, l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione "conterrà" il riferimento al regime del transito (cfr. allegato "C1" della Determinazione) al fine di consentire al beneficiario di possedere un'unica autorizzazione, ferma restando, ovviamente, l'applicazione delle regole comunitarie previste per il regime del transito.

In conseguenza di quanto sopra, quindi, il regime di transito semplificato deve essere espressamente richiesto dall'operatore ed espressamente autorizzato dall'autorità doganale.

Si precisa che, al contrario, un soggetto che beneficia della sola autorizzazione al transito semplificato non beneficia contemporaneamente di autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p. 1, lett. c), per la concessione della quale dovrà presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni impartite con la determinazione in esame.

L'articolo 2, della Determinazione apporta talune significative modifiche all'art. 2 del Decreto 7 dicembre 2000.

Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 2, del citato Decreto che alla lettera b) reca le definizioni di infrazione grave e infrazioni reiterate, concetti rilevanti ai fini della concessione, sospensione o revoca delle autorizzazioni alle procedure semplificate di cui al citato art. 76 del Reg. (CEE) 2913/92.

Per effetto della nuova formulazione, si ha infrazione grave quando il dichiarante, per le persone giuridiche il legale rappresentante, abbia riportato una condanna definitiva per un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane oppure per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II (delitti contro la pubblica amministrazione), VII (delitti contro la fede pubblica) e VIII, capo II, (delitti contro l'industria ed il commercio) del libro secondo del codice penale.

Come può facilmente rilevarsi, rispetto alla precedente versione sono state ricomprese nella definizione di infrazione grave nuove ipotesi di reato.

L'inclusione dei delitti contro la fede pubblica e di taluni reati economici tra le cause ostative al rilascio (e al mantenimento) dell'autorizzazione doganale in questione, deriva dalla circostanza che tali fattispecie delittuose (peraltro spesso connesse con i reati doganali), rivelano una condotta e una personalità dell'agente che si frappongono all'instaurarsi di un corretto rapporto di fiducia con l'autorità doganale.

Peraltro, l'Agenzia delle Dogane si è fatta da tempo interprete dell'importante ruolo di tutela del mercato e della correttezza e lealtà degli scambi commerciali, assumendo tra le proprie priorità la lotta alla contraffazione e al fenomeno illecito delle false indicazioni di origine e provenienza dei prodotti.

In tale contesto, appare evidente che la commissione di reati quali quelli in trattazione si pone inevitabilmente di ostacolo al rilascio da parte dell'Agenzia di autorizzazioni che implicano significative semplificazioni delle procedure doganali.

Per aversi l'infrazione grave occorre che il soggetto interessato abbia commesso uno dei delitti enunciati nell'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto per il quale sia intervenuta una condanna definitiva. L'espressione "condanna definitiva" vuole ricomprendere nel suo ambito tutte le ipotesi in cui sia stata emessa pronuncia di condanna a mezzo decreto o sentenza, sia essa ordinaria, sia essa l'esito di procedimento penale per giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p. e ss.) o per applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p. e ss.).

Il provvedimento di condanna si intende definitivo solamente quando sono decorsi i termini per la sua impugnazione e, per l'effetto, si abbia il passaggio in giudicato, fatta salva la pur rara e straordinaria ipotesi di revisione prevista dall'art. 629 c.p.p. e ss. Tra le novità di maggior rilievo, contenute nella determinazione in esame, vi è l'inserimento, sempre tra le infrazioni gravi, anche dell'ipotesi di contrabbando depenalizzato per effetto dell'art. 25 del D.lgs n. 507/99.

Il contrabbando, pur se di lieve entità sotto il profilo economico, implica la volontarietà della sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Pertanto, l'accertamento da parte dell'Amministrazione della sussistenza di detto elemento psicologico (dolo) e l'inquadramento della violazione nella fattispecie astratta prevista dall'art. 295-bis del T.U.L.D., fanno senza dubbio venir meno l'affidabilità doganale dell'operatore economico interessato.

Perché si configuri l'infrazione grave in esame occorre che sia stata irrogata, a titolo definitivo, la sanzione amministrativa prevista dal citato art. 295-bis. Tale circostanza si verifica, in primo luogo, allorché l'Ufficio doganale notifici al trasgressore il provvedimento di irrogazione della sanzione che, per scadenza dei termini, diventi inoppugnabile.

Nel caso, invece, in cui l'operatore proponga ricorso alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 18 del D.lgs n. 472/97, per il concretizzarsi dell'infrazione è necessario attendere la sentenza passata in giudicato del giudice tributario che confermi la pretesa sanzionatoria.

Si evidenzia che in base al nuovo testo si ha infrazione grave anche nell'ipotesi in cui il trasgressore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, provveda a definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione amministrativa indicata nell'atto di contestazione notificato dall'Ufficio doganale.

E' necessario precisare che l'accertamento da parte dell'Ufficio della eventuale commissione della violazione di cui all'art. 295-bis del T.U.L.D. - ai fini della concessione, sospensione o revoca dell'autorizzazione alle procedure semplificate - va fatto soltanto nei confronti del dichiarante anche nel caso in cui esso sia una persona giuridica.

Infatti a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, le sanzioni amministrative tributarie vanno imputate in via esclusiva alla società o ente con personalità giuridica, soggetto passivo del rapporto tributario.

La determinazione in commento, inoltre, allineandosi con altre discipline autorizzatorie, introduce una definizione più generica di "infrazioni reiterate" (l'aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale che per loro natura o entità compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale) che si discosta dal preesistente (rigido) criterio quantitativo, la cui pratica applicazione aveva dato luogo a situazioni sperequative tra gli operatori.

In sostanza per effetto dell'innovazione in parola, nella valutazione in ordine alla sussistenza del rappor-

to di fiducia, l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione non dovrà limitarsi a prendere in considerazione i "precedenti" dell'operatore economico interessato ma dovrà necessariamente metterli in correlazione con le caratteristiche della sua azienda, quali ad esempio le dimensioni organizzative, la tipologia delle merci movimentate (che certamente possono riflettersi sul gravame fiscale e quindi sul livello delle sanzioni applicate) e la frequenza delle operazioni doganali svolte (che indubbiamente aumenta i margini di errore).

Al fine di assicurare che il potere autorizzatorio in questione venga esercitato secondo i canoni della legalità, trasparenza e imparzialità gli Uffici avranno cura di emettere atti, sia di diniego, che di revoca delle autorizzazioni, dotati di motivazioni idonee a consentire alla parte interessata di ricostruire l'iter logicogiuridico che ha condotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento.

Con il comma 2, che modifica il comma 3 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000, viene specificato che la procedura di rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate è sospesa nell'ipotesi in cui, in fase di istruttoria, risulti che, a carico del dichiarante, o del legale rappresentante, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del c.p.p. per uno dei reati indicati tra le infrazioni gravi. La procedura di rilascio resta, in tal caso, sospesa fino alla pronuncia conclusiva del procedimento penale, sia essa di assoluzione o di condanna nel senso chiarito in precedenza.

La procedura autorizzatoria viene sospesa, altresì, nel caso in cui risulti avviato nei confronti del soggetto richiedente un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, prevista dall'art. 295-bis del T.U.L.D.

La sospensione della procedura autorizzatoria perdura in tale circostanza fino a quando non venga irrogata a titolo definitivo (nell'accezione sopra illustrata) la sanzione amministrativa, non sia stata definita in via agevolata la violazione (cfr. citato art. 16, comma 3, D.lgs. n. 472/97) oppure, ovviamente, non sia annullata (in via amministrativa o giurisdizionale) la pretesa sanzionatoria.

Gli Uffici doganali competenti (Direzioni Regionali, Direzioni Circostrizionali o Uffici delle Dogane a seconda del tipo di semplificazione richiesta) daranno, al soggetto istante, comunicazione della sospensione della procedura di rilascio dell'autorizzazione indicando i motivi e l'organo competente a ricevere eventuale ricorso.

Si ritiene opportuno segnalare, infine, come peraltro già indicato alla lettera A) della Circolare 11/D del 14 febbraio 2001, che il riferimento a quanto sopra illustrato in tema di infrazioni gravi e reiterate non trova applicazione per la procedura semplificata della dichiarazione incompleta di cui all'articolo 76, p. 1, lett.a) del citato Reg. (CEE) 2913/92 in quanto la stessa normativa comunitaria di riferimento non assoggetta il rilascio della relativa autorizzazione a specifici requisiti soggettivi, come si evince dallo schema di istanza di cui all'allegato "A" come modificato dalla Determinazione. Conseguentemente nel caso di irregolarità trova applicazione il disposto di cui all'articolo 258 del Reg. (CEE) 2454/93.

L'articolo 3 integra il comma 1, terzo periodo dell'articolo 3 del Decreto 7 dicembre 2000, il quale fa riferimento alla dichiarazione incompleta di cui all'art. 76, lett. a) del Reg. (CEE) 2913/92. Per effetto di tali modifiche viene espressamente richiamata la normativa comunitaria che consente l'autorità doganale competente di concedere, qualora ne sussistano le condizioni, un termine supplementare, oltre quello ordinario di 30 giorni, entro cui il soggetto autorizzato può presentare i dati o i documenti mancanti.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4, comma 2, del Decreto 7 dicembre 2000 che reca l'elenco delle merci escluse dalla movimentazione in procedura di domiciliazione. Oltre alla modifica, puramente redazionale, con cui viene confermato l'orientamento consolidato secondo il quale le predette esclusioni sono applicate indipendentemente dal soggetto beneficiario (imprese industriali, commerciali ed agricole e soggetti intermediari), vengono identificati i soggetti che possono movimentare merce soggetta ad accise in procedura di domiciliazione (titolari di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero soggetti obbligati nel settore del gas metano indicati nell'art. 26, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Con l'articolo 5 vengono apportate modifiche all'art. 6 del precedente Decreto 7 dicembre 2000 in materia di revoca dell'autorizzazione.

Al comma 1 sono individuate le circostanze che possono dar luogo alla revoca del provvedimento autorizzatorio: oltre alle già previste ipotesi del venir meno dei requisiti o delle condizioni in base alle quali è stata adottata l'autorizzazione e della commissione di infrazioni gravi o reiterate, viene considerato il caso in cui il titolare dell'autorizzazione abbia commesso "inadempimenti, inosservanze o irregolarità nella gestione dell'autorizzazione a seguito dei quali ne sia derivato abuso".

Com'è noto la finalità delle procedure semplificate è quella di agevolare l'espletamento delle formalità doganali da parte degli operatori, senza però che tale semplificazione possa mettere mai in discussione i controlli dell'autorità doganale.

La persistente inosservanza di obblighi o prescrizioni essenziali al corretto uso del beneficio delle procedure semplificate (previsti dalla normativa e dalla stessa autorizzazione) determinano, conseguentemente, l'obbligo per l'amministrazione di provvedere alla revoca del provvedimento.

Si ritiene che possano condurre a detta misura a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi: una costante non corretta tenuta delle scritture contabili espressamente previste per le procedure semplificate, una persistente negligenza nel preavvertire l'ufficio di controllo delle operazioni che si intende effettuare, il frequente verificarsi della mancanza della merce preavvertita nei magazzini autorizzati con conseguente impossibilità, da parte dell'autorità preposta al controllo, di effettuare i previsti controlli fisici sulla merce.

Con il comma 2 viene riformulato il comma 3 dell'art. 6 del Decreto 7 dicembre 2000, in ordine al provvedimento cautelare della sospensione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione che, a differenza di quanto previsto in precedenza, viene emanato direttamente dal Direttore Regionale, in quanto organo dotato della potestà autorizzatoria, su segnalazione dell'ufficio preposto al controllo.

Ovviamente nel caso delle procedure semplificate di solo transito interno o della dichiarazione semplificata il provvedimento di sospensione è adottato dall'autorità competente individuata dall'art. 1 del decreto.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta quando risulti che, a carico del dichiarante, o del legale rappresentante (per quest'ultimo limitatamente ai fatti costituenti reato) sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del c.p.p. per i reati di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del decreto (come modificato dall'attuale determinazione). Può essere altresì disposta quando sia stato avviato un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 295-bis del T.U.L.D.

Per l'operatività della sospensione si rimanda in entrambi i casi alle considerazioni già esposte in relazione alla sospensione della procedura autorizzatoria.

Analogamente a quanto previsto per l'istituto della revoca, la determinazione prevede, inoltre, che l'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, su segnalazione degli organi di controllo, possa disporre la sospensione dell'autorizzazione qualora siano stati rilevati "inadempimenti, inosservanze o irregolarità che facciano soltanto temere il pericolo di abuso".

Per l'individuazione, in tal caso, delle criticità rilevanti si rinvia agli argomenti espressi con riferimento all'ipotesi della revoca, precisandosi che, nel caso della sospensione, la condotta tenuta dal beneficiario dell'autorizzazione non deve essersi ancora tradotta in una persistente violazione degli obblighi e degli adempimenti prescritti dalla normativa e dalla stessa autorizzazione per il corretto uso dell'agevolazione. Si evidenzia che i provvedimenti di sospensione o revoca sono emanati a seguito del venir meno dei requisiti o delle condizioni sulla base delle quali l'autorizzazione è stata concessa e, pertanto, incidono sull'efficacia dell'intero provvedimento autorizzatorio.

### **III - Istituti applicabili alle procedure semplificate**

Si richiama l'attenzione degli uffici sulla applicabilità degli istituti già previsti che di seguito si rammentano:

**Richiamo formale**

Tale istituto, già previsto con la circolare 26/D del 18.02.2000, fa riferimento a irregolarità che pur non rendendo opportune le restrizioni del beneficio sopra citate, evidenzino comunque, per entità o frequenza, comportamenti improntati a leggerezza, imperizia, scarsa o mancata correttezza della gestione delle semplificazioni concesse. In tali ipotesi l'Ufficio di controllo procede a richiamare formalmente per iscritto il beneficiario ad una più attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti, non mancando di far presente che nel caso di irregolarità ulteriori, ovvero nel persistere di situazioni di irregolarità non rimosse, sarà data segnalazione all'Autorità doganale competente che adotterà gli opportuni provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione come specificati nei precedenti periodi.

**Rinuncia**

Come già previsto nella citata circolare 26/D del 18 febbraio 2000, qualora un soggetto non intenda più utilizzare l'intera autorizzazione o parte di essa (ad esempio uno o più magazzini) invierà una comunicazione di rinuncia all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione. Quest'ultima, provvederà a prendere atto della rinuncia da parte del beneficiario nei termini indicati.

**Decadenza**

Nel caso in cui la dogana di controllo verifichi il mancato utilizzo dell'intera autorizzazione o di parte di essa (uno o più magazzini) per un periodo superiore ad un anno invierà la proposta di decadenza, per l'intera autorizzazione o parte di essa, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.

Quest'ultima provvederà ad emettere il relativo provvedimento di decadenza dell'autorizzazione o parte di essa indicando i motivi e l'organo competente a ricevere eventuale ricorso.

**IV - Soggetti autorizzati alle Procedure INFOIL**

Con l'emanazione della circolare 18/D del 24 marzo 2004, emanata in ottemperanza al termine previsto dall'art. 4, paragrafo 5, comma 2 del Regolamento (CE) 2787/2000, sono state dettate istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni telematiche di transito ed esportazione abbinata a transito.

Successivamente con nota prot. 4025 del 25.6.2004 dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, indirizzata alle Direzioni Regionali competenti, si è consentito alle società autorizzate al progetto sperimentale INFOIL di poter continuare la propria sperimentazione tramite l'inserimento delle stesse nell'archivio meccanografico "Autorizzazioni", solo al fine dell'attribuzione del relativo codice meccanografico.

In tale nota era stato precisato che tale adempimento non costituiva formale rilascio dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione e, pertanto, le Società in questione avrebbero dovuto presentare apposita istanza per l'ottenimento del beneficio in questione secondo successive disposizioni.

Ciò premesso, a scioglimento della riserva di cui sopra, si comunica che le Società in questione che intendano operare a tutti gli effetti in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p. 1 lett. c) del reg. (CEE) 2913/92 e/o con la procedura del transito comunitario semplificato di cui al medesimo art. 76, p. 4, dovranno presentare l'apposita istanza di cui all'allegato C della determinazione 3 agosto 2004 alla Direzione Regionale presso cui le medesime società hanno sede legale per il tramite delle Circoscrizioni doganali o Uffici doganali competenti.

Le suddette Direzioni Regionali, le quali hanno già rilasciato i predetti codici meccanografici, sono chiamate a vigilare sulla effettiva formalizzazione della richiesta da parte delle Società in questione.

**V - Disposizioni finali**

Si segnala che in base a quanto stabilito all'articolo 9, della Determinazione le modifiche apportate al Decreto 7 dicembre 2000, sono applicabili a decorrere dal 25 ottobre 2004.

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli uffici doganali competenti a che, a decorrere dalla suddetta data, le istanze vengano presentate e le autorizzazioni rilasciate in base alle nuove disposizioni le quali trovano altresì applicazione per le istanze presentate in data anteriore al 25 ottobre 2004 e per le quali non si sia concluso il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Restano valide le disposizioni precedentemente impartite in materia di procedure semplificate dalle circolari 26/D del 18.2.2000 e 11/D del 14 febbraio 2001, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella Determinazione 3 agosto 2004.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare presso gli uffici.

Il Direttore dell'Area

Dott. A. Tarascio